

272

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. gembre 1864.
dal Ministro Dell' Estero.*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore *Maffari*

Adottata nella tornata del *12 Aprile* 1863.

De
Signori, — Ho l'onore di presentare
alla Camera un progetto di legge per l'ap-
provazione di una Convenzione postale cogli
Stati Uniti di America.

Nella conferenza postale internazionale
tenutasi in Parigi nel maggio dell'anno passato
i Commissari italiani si fecero sostenitori di prin-
cipj liberalissimi, ai quali fecero omaggio
soprattutto i Commissarii Americani, uti a non
considerare il servizio postale unicamente com-
un ramo di entrata, ma come un mezzo poten-
tissimo per accrescere le relazioni sociali, e
come un veicolo attivissimo di commercio, di
civiltà e di progresso. Una simile comunanza
di vedute e di interessi rese facile la conclusione
di questa convenzione, la quale porge il destro
ai due Governi di mettere in pratica nel

~

reciproco interesse dei rispettivi paesi queste facilitazioni di cui eransi fatto caldi promulgatori.

Una sommaria analisi delle principali disposizioni della Convenzione, posta a riscontro delle condizioni che regolano attualmente il cambio delle corrispondenze tra l'Italia e gli Stati Uniti, gioverà meglio a porne in evidenza i pregi.

Le corrispondenze per gli Stati Uniti hanno corso attualmente allo scoperto colla mediazione delle poste francesi al prezzo di Lit. 1,20. per porto di grammi $9\frac{1}{2}$. Non è permessa la spedizione di lettere raccomandate. Non si tiene conto del valore dei francobolli apposti alle lettere insufficientemente francate. Non è consentita riduzione di tassa per i campioni di merci. Le stampe non possono francarsi fino a destino; quelle che giungono dall'America sono francate soltanto fino al

~

21

porto americano d'imbarco e quindi sottoposte in Italia alla tassa di 17 cent. per grammi 20.

Colla presente Convenzione invece il cambio delle corrispondenze avrà luogo direttamente tra gli Uffici italiani ed americani in plico chiuso, il che assicura maggiore esattezza nella spedizione.

La tassa delle lettere internazionali che si francano viene ridotta a L. 1. Questa tassa è accresciuta di 5 cent. in America e di 30 centesimi in Italia per quelle non francate. Alla progressione di grammi 7 1/2. è sostituita quella più larga di 10 grammi in guisa che un plico del peso di 40 grammi che ora costa L. 7., non pagherà più che L. 3.

Per uniformità di sistema si sarebbe preferita la progressione di 10 in 10 grammi; ma questa progressione parve ancor troppo ristretta agli Stati Uniti, dove si fa uso per le lettere di una carta assai consistente, di cui un foglio solo colla busta supera i 10 grammi.

~

Il valore dei francobolli insufficiente apposti alle lettere non andrà perduto, ma sarà posto a carico del destinatario il doppio della differenza in conformità di quanto si pratica per le lettere insufficientemente francate dell'interno. È ammessa la spedizione di lettere raccomandate mediante il pagamento di una tassa fissa di 50 centesimi in aggiunta a quella di francatura. I cartoni e pioni di merci che ora sono assimilati alle lettere godranno di una tassa largamente ridotta. I giornali e le stampe si francheranno fino a destinazione dall'una e dall'altra parte al prezzo che le due Amministrazioni postali si riservano di determinare e che non potrà essere maggiore di 15 centesimi per 40 grammi in Italia, potranno spedirsi con raccomandazione anche le stampe merci la tassa fissa di 50 centesimi; disposizione questa utilissima per garantire

gli invii di libri, fotografie, disegni, etc. che vanno tanto più facilmente perduti quanto più è lontano il luogo di destinazione.

ad 2. Alla parte finanziaria della Convenzione provvede l'art. 14. in forza del quale ciascuna delle due Amministrazioni ritiene interamente a suo carico le tasse che riscuote, pagando ciascuna i diritti di transito in pieghi chiusi delle corrispondenze rispettive sul territorio inglese e francese e il porto marittimo, il quale sistema, che è pure quello consacrato nella Convenzione colla Gran Bretagna del 14 Dicembre 1857. è il più equo e il più semplice ad un tempo, dispensando da complicati conteggi e posando sul principio di una perfetta reciprocità.

L'art. 20 stipula la gratuità del transito delle corrispondenze attraverso i territori delle due parti contraenti. Gli è questo un principio affatto nuovo largamente

discusso nella conferenza postale interna-
-zionale di Parigi, e che ottenne l'adesione
di sei dei quattordici Stati che vi erano
rappresentati.

Un illustre economista (1) preconizzava
non è molto non essere lontana l'epoca
in cui i governi ed i popoli si direbbero gli
uni agli altri: le vostre lettere passeranno
pel nostro territorio senza che noi preleviamo
un soldo pel servizio poco costoso che noi vi rendiamo.
Noi abbiamo fede che questo patto sia
avvero e perciò parve degno dell'Italia e
degli Stati Uniti di America dar primi l'es-
-empio di una innovazione che, adottata
da tutti, avrebbe per risultato di poter sta-
-bilire una tassa internazionale unica ed
uniforme per tutti gli Stati d'Europa
indistintamente.

(1) Sir John Bowring nell'adunanza del 5 Giugno
della Società di Economia Politica di Parigi.

16
5

d'art. 22. finalmente prevede alla trasmissione del danaro per mezzo dei vaglia postali, rimandandone però l'attuazione dopo che il servizio dei vaglia sarà stato introdotto nello interno dell'Unione Americana.

Da questa succinta analisi vi sarete facilmente persuasi, o Signori, dei vantaggi che ci vengono da questa convenzione, e nutro quindi fiducia che non esiterete a darle il favorevole vostro suffragio.

Progetto di legge.

Vittorio Emanuele II

ecc. ecc. ecc.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America conclusa in Torino il 8 luglio 1863.

N^o 272.

Progetto di Legge presentato dal Presidente
del Consiglio ~~del~~ Ministero degli Affari Esteri
(da Mammola)

Convenzione postale tra l'Italia e gli
Stati Uniti d'America conclusa in
Torino addì 18. luglio 1865.

Torino del 10. Novembre 1866.

CONVENZIONE POSTALE

TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

8 luglio 1863.

AZ
S

CONVENZIONE POSTALE

TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

in Data 8 luglio 1863.

Articoli convenuti tra il Direttore generale delle poste italiane, signor cav. D. Giovanni Barbavara, in virtù dei pieni poteri a lui conferiti, ed il signor John A. Kasson Membro del Congresso degli Stati Uniti d'America investito di speciali poteri a tale effetto, aventi per iscopo di stabilire un cambio regolare di corrispondenze tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

Sovrani

Art. 1.º

Fra l'Amministrazione delle poste del Regno d'Italia e l'Amministrazione delle poste degli Stati Uniti dell'America settentrionale vi sarà un cambio regolare di corrispondenze in pieghi chiusi alle condizioni fissate dagli articoli seguenti:

Art. 2.º

Il cambio dei pieghi si farà col mezzo dei piroscafi transatlantici e colla mediazione dei paesi che verranno prescelti di comune accordo dalle due Amministrazioni delle poste d'Italia e degli Stati Uniti. In mancanza di tale accordo su questo punto ciascuna delle due Amministrazioni designerà di sua propria scelta la linea dei piroscafi e gli Stati intermediari che essa preferisce per l'avviamento delle corrispondenze che spedisce.

Art. 3.°

Il cambio delle corrispondenze fra l'Italia e gli Stati Uniti si farà:

DA PARTE DELL'ITALIA :

per la via di Francia e d'Inghilterra

dall'ufficio ambulante da Torino a Susa.

Per la via di Svizzera e di Germania

1.° dall'ufficio ambulante da Milano a Camerlata;

2.° dall'ufficio natante da Arona a Magadino.

DA PARTE DEGLI STATI UNITI

per la via d'Inghilterra e di Francia e per la via di Germania e di Svizzera

1.° dall'ufficio di Nuova York.

2.° dall'ufficio di Boston.

Le Amministrazioni delle poste d'Italia e degli Stati Uniti potranno designare di comune accordo altri ufizi di cambio indipendentemente da quelli sopraccennati ogni qual volta ne riconosceranno il bisogno.

Art. 4.°

Gli oggetti che si potranno cambiare tra l'Amministrazione delle poste d'Italia e quella degli Stati Uniti sono i seguenti:

1.° Lettere ordinarie;

2.° Lettere raccomandate;

3.° Carte d'affari ed altri documenti manoscritti che non presentino il carattere di una corrispondenza di attualità o personale, prove di stampe corrette, e campioni di merci, compresi quelli di grani o semi che non abbiano un intrinseco valore commerciale;

G 173

5

4.° Giornali e stampe di ogni genere in fogli, in opuscoli e rilegate, carta di musica, incisioni, litografie, fotografie, disegni, carte e piani.

Art. 5.°

Il peso di ciascun pacco contenente campioni di merci non dovrà oltrepassare 500 grammi.

Il peso degli altri oggetti potrà estendersi sino a 2000 grammi per ogni pacco, e la loro spedizione sarà regolata in conformità alla pratica vigente nel paese di origine.

Art. 6.°

Eccettuate le lettere ordinarie e le lettere raccomandate, tutti gli altri oggetti dovranno essere posti sotto fascia, od involti in maniera che gli Ufficiali delle poste dei paesi d'origine e di destino possano facilmente verificarli.

Art. 7.°

La progressione del peso per l'applicazione della tassa per ogni porto semplice dei diversi oggetti e numerati nell'articolo 4.° precedente sarà stabilita nel seguente modo:

Per le lettere di 15 grammi in 15 grammi;

Per le carte d'affari e documenti manoscritti, prove di stampe corrette e campioni, di 40 in 40 grammi;

Per i giornali e le stampe di ogni genere, ciascheduna delle due Amministrazioni stabilirà di tempo in tempo la progressione del peso che essa crederà più conveniente rispetto agli usi particolari del paese di origine, a patto però che il minimum del peso del porto semplice non sia mai minore di 40 grammi in Italia e di un'oncia e mezzo negli Stati Uniti.

Art. 8.º

La francatura delle lettere ordinarie che saranno spedite dall'Italia per gli Stati Uniti e viceversa è facoltativa.

Le lettere non francate od insufficientemente francate saranno aggravate dall'Amministrazione del paese di destino da una soprattassa a titolo di ammenda, che sarà in Italia di 30 centesimi e di 5 cents negli Stati Uniti.

Per contro la francatura degli altri oggetti, comprese le lettere raccomandate, sarà obbligatoria da una parte e dall'altra.

A quelli di tali oggetti che non saranno francati non sarà dato corso, ed i medesimi saranno restituiti ai mittenti quando sia possibile.

Art. 9.º

Gli oggetti sotto fascia che saranno stati francati insufficientemente saranno spediti al loro destino gravati di una tassa equivalente al doppio della differenza che risulterà dal montare della tassa fissata per la loro francatura e dal prezzo pagato dai mittenti.

Art. 10.

Le tasse internazionali delle lettere e degli altri oggetti che saranno spediti dall'uno nell'altro dei due Stati saranno fissate pigliando per base gli elementi di cui le medesime sono composte, cioè:

- 1.º Della tassa territoriale italiana;
- 2.º Della tassa territoriale americana;
- 3.º Del porto marittimo;
- 4.º Dei diritti di transito da pagarsi alle Amministrazioni postali degli Stati intermedi.

Nel caso che l'uno dei due Stati venisse ad ottenere una qualunque riduzione dei prezzi attualmente fissati pel trasporto marittimo e pel

7

transito delle corrispondenze attraverso gli Stati intermedi, le due Amministrazioni si concerteranno immediatamente sul grado della riduzione da farsi al montare delle tasse che il pubblico dei due paesi deve pagare in virtù delle stipulazioni dell'articolo seguente.

Art. 11.

Le tasse internazionali da riscuotersi per ogni porto semplice sugli oggetti che saranno indirizzati dall'uno all'altro dei due Stati, e risultanti dalla combinazione degli elementi indicati nell'articolo 10 precedente, sono fissate come in appresso, cioè:

Per le lettere ordinarie 4 lira in Italia, e 20 cents negli Stati Uniti. Per le lettere raccomandate un diritto fisso di 50 centesimi in Italia e di 40 cents negli Stati Uniti, oltre la tassa ordinaria di francatura.

Per le carte di affari e documenti manoscritti, per le prove di stampa corrette e per i campioni, 4 lira in Italia e 20 cents negli Stati Uniti.

Per i giornali e le stampe di ogni genere la tassa da riscuotersi sarà fissata di tempo in tempo dall'Amministrazione speditrice, a patto però che questa tassa non oltrepassi in verun caso i 45 centesimi per porto semplice in Italia e 4 cents in America.

Art. 12.

Negli elementi che compongono la tassa internazionale delle lettere ordinarie 15 centesimi rappresentano il porto territoriale italiano e 3 cents il porto territoriale americano.

Il resto è devoluto al pagamento delle spese di trasporto per terra e per mare dal confine dell'uno al confine dell'altro dei due Stati senza considerazione della via prescelta.

Art. 13.

I plichi sotto fascia contenenti gli oggetti menzionati sotto i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4.° della presente convenzione potranno essere spediti con raccomandazione dall'Italia per gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti per l'Italia.

Ogni plico di tali oggetti che dovrà sottoporre alla formalità della raccomandazione sarà gravato prima della partenza, oltre alle tasse stabilite per la francatura, di un diritto fisso di raccomandazione di 50 centesimi in Italia e di 10 cents in America.

Art. 14.

Nello scopo di semplicizzare i conti pel cambio delle corrispondenze internazionali ed arrivare in seguito alla loro soppressione, ognuna delle due Amministrazioni riterrà intieramente per sè le tasse riscosse tanto per le lettere e gli oggetti affrancati spediti, come per le lettere e gli oggetti non francati od insufficientemente francati ricevuti; e ciascuna Amministrazione pagherà le spese di trasporto dei pieghi che spedirà partendo dal confine d'uscita del paese d'origine sino al confine d'entrata del paese di destino.

Resta inteso tuttavia che le spese di transito per terra e del trasporto marittimo delle corrispondenze spedite in pieghi chiusi da una parte e dall'altra saranno pagate da quella delle due Amministrazioni che avrà ottenuto migliori condizioni di prezzo dalle Amministrazioni intermedie; e che quella delle due Amministrazioni che avrà pagato per intiero queste spese sarà rimborsata dall'altra Amministrazione.

Art. 15.

È formalmente convenuto che gli oggetti di qualsiasi natura diretti dall'uno dei due paesi nell'altro non potranno per alcun pretesto essere colpiti nel paese di destino di qualsiasi diritto oltre le tasse stabilite dalla presente convenzione.

8 175 7

Bog...

9

Art. 16.

La corrispondenza esclusivamente relativa al servizio postale sarà trasmessa da una parte e dall'altra esente da ogni tassa.

Art. 17.

Le corrispondenze di ogni genere mal dirette o con erroneo indirizzo saranno senza indugio reciprocamente retrocesse.

Le corrispondenze indirizzate a destinatari partiti lasciando il loro indirizzo saranno rispettivamente trasmesse e restituite col carico del porto che avrebbe dovuto pagarsi dal destinatario.

Art. 18.

Le lettere ordinarie, le lettere ed i plichi raccomandati, le carte d'affari ed i documenti manoscritti che saranno per qualsiasi motivo rifiutati dovranno essere da una parte e dall'altra retrocessi. Quelli di tali oggetti che saranno stati portati in conto saranno rispediti per il prezzo pel quale saranno già stati computati dall'Amministrazione speditrice.

I campioni di merci, i giornali e le stampe di ogni genere che saranno caduti in rifiuto apparterranno all'Amministrazione del paese di destino tuttavia che non saranno reclamate dai destinatari o dai mittenti entro i sei mesi susseguenti alla data della loro impostazione.

Art. 19.

Le due Amministrazioni avranno la facoltà d'impedire nel territorio dei rispettivi Stati la distribuzione di tutti quegli oggetti di cui non fosse permessa la circolazione dalle leggi in vigore nel paese di destino.

Art. 20.

Le Amministrazioni delle Poste del Regno d'Italia e degli Stati Uniti trasporteranno gratuitamente sul territorio degli Stati rispettivi le cor-

rispondenze che esse cambieranno in pieghi chiusi coi paesi ai quali l'Italia e gli Stati Uniti servono o potranno servire di mediazione, a condizione però che questo trasporto possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono le due Amministrazioni, e che i paesi esteri che approfitteranno di questo trasporto gratuito concedano in contraccambio lo stesso favore per il transito attraverso il loro territorio.

Le Amministrazioni delle due parti contraenti avranno il privilegio di fare accompagnare a proprie spese i pieghi che esse spediranno a destino dei paesi a cui esse sono mediatrici da uno dei loro ufficiali; ed ambedue permetteranno nei porti e nelle rade dei rispettivi paesi il libero trabalzo dei pieghi da un piroscalo all'altro per essere avviati al loro ulteriore destino.

Art. 21.

Le corrispondenze di ogni genere che le due Amministrazioni si trasmetteranno sciolte per essere dirette in paesi esteri cui servono di mediatrici saranno sottoposte alle medesime tasse fissate per le corrispondenze internazionali nell'articolo 14 precedente, indipendentemente dai diritti e tasse che competono alle Amministrazioni dei suddetti paesi.

Art. 22.

Potranno spedirsi dall'Italia negli Stati Uniti e viceversa delle piccole somme di danaro col mezzo di vaglia postali, ed i prezzi e le condizioni di queste spedizioni saranno regolati di comune accordo fra le Amministrazioni delle poste dei due paesi tostoche la trasmissione di danaro col mezzo di vaglia sia ammessa nell'interno degli Stati Uniti.

Art. 23.

Fino a che lo stesso modello di peso non sia in vigore nei due Stati resta convenuto che per quanto si riferisce alla esecuzione della

9 176 2

presente convenzione, 15 grammi sono ragguagliati ad una mezza oncia; 40 grammi ad un oncia e mezzo; e che su questa base dovrà poggiare la scala di progressione dalle due parti.

È inteso che la tassa delle corrispondenze dev'essere stabilita a seconda del peso constatato dall'ufficio di origine, eccetto in caso di evidente errore.

Art. 24.

Le due Amministrazioni adotteranno di concerto le disposizioni di dettaglio e di ordine necessarie per l'esecuzione della presente convenzione, la quale potrà essere modificata di tempo in tempo per mezzo di accordi speciali fra le due Amministrazioni direttamente.

Art. 25.

La presente convenzione sarà posta in esecuzione a cominciare dal giorno che verrà fissato dalle due Amministrazioni, e durerà fino a tanto che una delle due parti contraenti non abbia annunziato all'altra un anno prima la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

Art. 26.

La presente convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Torino per doppio originale questo dì 8 luglio dell'anno del Signore mille ottocento sessantatrè.

G. BARBAVARA.

JOHN A. KASSON.

Per Copia Conforme
L'Inviato Straord. e Plenipotenziario
del Regno d'Italia
Ministro Plenipotenziario
Generale
del Ministero dell'Estero
Torino il 4 novembre 1864
M. Carraro

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri
ministro degli affari esteri

(LA MARMORA)

nella tornata del 10 novembre 1864.

Convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America
conclusa addì 8 luglio 1863.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione di una convenzione postale cogli Stati Uniti d'America.

Nella conferenza postale internazionale tenutasi in Parigi nel maggio dell'anno passato i commissarii italiani si fecero sostenitori di principii liberalissimi, ai quali fecero omaggio soprattutto i commissarii americani, usi a non considerare il servizio postale unicamente come un ramo di entrata, ma come un mezzo potentissimo per accrescere le relazioni sociali, e come un veicolo attivissimo di commercio, di civiltà e di progresso. Una simile comunanza di vedute e di interessi rese facile la conclusione di questa convenzione, la quale porge il destro ai due Governi di mettere in pratica nel reciproco interesse dei rispettivi paesi queste facilitazioni di cui eransi fatti caldi propugnatori.

Una sommaria analisi delle principali disposizioni della convenzione, posta a riscontro delle condizioni che regolano attualmente il cambio delle corrispon-

La convenzione postale è quella che

(272) denze tra l'Italia e gli Stati Uniti, gioverà meglio a porne in evidenza i pregi.

Le corrispondenze per gli Stati Uniti hanno corso attualmente allo scoperto, colla mediazione delle poste francesi, al prezzo di lire 1,20 per porto di grammi 7 1/2. Non è permessa la spedizione di lettere raccomandate. Non si tiene conto del valore dei francobolli apposti alle lettere insufficientemente francate. Non è consentita riduzione di tassa per i campioni di merci. Le stampe non possono francarsi fino a destino; quelle che giungono dall'America sono francate soltanto fino al porto americano d'imbarco, e quindi sottoposte in Italia alla tassa di 17 centesimi per grammi 40.

Colla presente convenzione invece il cambio delle corrispondenze avrà luogo direttamente tra gli uffici italiani ed americani in piego chiuso, il che assicura maggior esattezza nella spedizione.

La tassa delle lettere internazionali che si francano viene ridotta ad una lira. Questa tassa è accresciuta di 5 centesimi in America e di 30 centesimi in Italia per quelle non francate. Alla progressione di grammi 7 1/2 è sostituita quella più larga di 15 grammi, in guisa che un plico del peso di 40 grammi, che ora costa lire 7, non pagherà più che lire 3.

Per uniformità di sistema si sarebbe preferita la progressione di 10 in 10 grammi, ma questa progressione parve ancor troppo ristretta agli Stati Uniti, dove si fa uso per le lettere di una carta assai consistente, di cui un foglio solo colla busta supera i 10 grammi.

Il valore dei francobolli insufficienti apposti alle lettere non andrà perduto, ma sarà posto a carico del destinatario il doppio della differenza in conformità di quanto si pratica per le lettere insufficientemente francate dell'interno. È ammessa la spedizione di lettere raccomandate mediante il pagamento di una tassa fissa di 50 centesimi in aggiunta a quella di franchitura. I campioni di merci che ora sono assimilati alle lettere, godranno di una tassa largamente ridotta. I giornali e le stampe si fracheranno fino a destinazione dall'una e dall'altra parte al prezzo che le due amministrazioni postali si riservano di determinare, e che non potrà essere maggiore di 15 centesimi per 40 grammi in Italia; potranno spedirsi con raccomandazione anche le stampe mercè la tassa fissa di 50 centesimi; disposizione questa utilissima per guarentire

gli invii di libri, fotografie, disegni, ecc., che vanno tanto più facilmente perduti quanto più è lontano il luogo di destinazione.

(272)

Alla parte finanziaria della convenzione provvede l'articolo 14, in forza del quale ciascuna delle due amministrazioni ritiene interamente a suo profitto le tasse che riscuote, pagando ciascuna i diritti di transito in pieghi chiusi delle corrispondenze rispettive sul territorio inglese e francese, e il porto marittimo, il quale sistema, che è pur quello consacrato nella convenzione colla Gran Bretagna del 14 dicembre 1857, è il più equo e il più semplice ad un tempo, dispensando da complicati conteggi e posando sul principio di una perfetta reciprocità.

L'articolo 20 stipula la gratuità del transito delle corrispondenze attraverso i territori delle due parti contraenti. Gli è questo un principio affatto nuovo largamente discusso nella conferenza postale internazionale di Parigi, e che ottenne l'adesione di sei dei quattordici Stati che vi erano rappresentati.

Un illustre economista (1) preconizzava non è molto non esserè lontana l'epoca in cui i Governi ed i popoli si direbbero gli uni agli altri: « le vostre lettere passeranno pel nostro territorio senza che noi preleviamo un soldo pel servizio poco costoso che noi vi rendiamo. » Noi abbiamo fede che questo vaticinio si avveri, e perciò parve degno dell'Italia e degli Stati Uniti di America dar primi l'esempio di una innovazione che, adottata da tutti, avrebbe per risultato di poter stabilire una tassa internazionale unica ed uniforme per tutti gli Stati d'Europa indistintamente.

L'articolo 22 finalmente provvede alla trasmissione del denaro per mezzo dei vaglia postali, rimandandone però l'attuazione dopochè il servizio dei vaglia sarà stato introdotto nell'interno dell'Unione Americana.

Da questa succinta analisi vi sarete facilmente persuasi, o signori, dei vantaggi che ci vengono da questa convenzione, e nutro quindi fiducia che non esiterete a darle il favorevole vostro suffragio.

(1) Sir JOHN BOWRING nell'adunanza del 5 giugno della Società di economia politica di Parigi.

La convenzione postale, quindi, che

4
(272)

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America conclusa in Torino l'8 luglio 1863 e le cui ratifiche furono ivi cambiate il

Convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti (272)
d'America, in data 8 luglio 1863.

Articoli convenuti tra il Direttore generale delle poste italiane, signor cavaliere don GIOVANNI BARBAVARA, in virtù dei sovrani pieni poteri a lui conferiti, ed il signor JOHN A. KASSON, membro del Congresso degli Stati Uniti d'America, investito di speciali poteri a tale effetto, aventi per iscopo di stabilire un cambio regolare di corrispondenze tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

ART. 1.

Fra l'amministrazione delle poste del regno d'Italia e l'amministrazione delle poste degli Stati Uniti dell'America settentrionale vi sarà un cambio regolare di corrispondenze in pieghi chiusi alle condizioni fissate negli articoli seguenti.

ART. 2.

Il cambio dei pieghi si farà col mezzo dei piroscafi transatlantici e colla mediazione dei paesi che verranno prescelti di comune accordo dalle due amministrazioni delle poste d'Italia e degli Stati Uniti. In mancanza di tale accordo su questo punto, ciascuna delle due amministrazioni designerà di sua propria scelta la linea dei piroscafi e gli Stati intermediarii che essa preferisce per l'avviamento delle corrispondenze che spedisce.

ART. 3.

Il cambio delle corrispondenze fra l'Italia e gli Stati Uniti si farà:

DA PARTE DELL'ITALIA

per la via di Francia e d'Inghilterra

Dall'ufficio ambulante da Torino a Susa.

Per la via di Svizzera e Germania

- 1° Dall'ufficio ambulante da Milano a Camerlata;
- 2° Dall'ufficio natante da Arona a Magadino.

DA PARTE DEGLI STATI UNITI

per la via d'Inghilterra e di Francia, e per la via di Germania e di Svizzera

- 1° Dall'ufficio di Nuova York;
- 2° Dall'ufficio di Boston.

La copia per l'America è giunta a New York

(272) Le amministrazioni delle poste d'Italia e degli Stati Uniti potranno designare di comune accordo altri uffici di cambio indipendentemente da quelli sopraccennati ogni qual volta ne riconosceranno il bisogno.

ART. 4.

Gli oggetti che si potranno cambiare tra l'amministrazione delle poste d'Italia e quella degli Stati Uniti sono i seguenti:

- 1° Lettere ordinarie;
- 2° Lettere raccomandate;
- 3° Carte d'affari ed altri documenti manoscritti che non presentino il carattere di una corrispondenza di attualità o personale, prove di stampa corrette, e campioni di merci, compresi quelli di grani o semi che non abbiano un intrinseco valore commerciale;
- 4° Giornali e stampe di ogni genere in fogli, in opuscoli e rilegate, carta di musica, incisioni, litografie, fotografie, disegni, carte e piani.

ART. 5.

Il peso di ciascun pacco contenente campioni di merci non dovrà oltrepassare 500 grammi.

Il peso degli altri oggetti potrà estendersi sino a 2000 grammi per ogni pacco, e la loro spedizione sarà regolata in conformità alla pratica vigente nel paese d'origine.

ART. 6.

Eccettuate le lettere ordinarie e le lettere raccomandate, tutti gli altri oggetti dovranno essere posti sotto fascia od involti in maniera che gli uffiziali delle poste dei paesi d'origine e di destino possano facilmente verificarli.

ART. 7.

La progressione del peso per l'applicazione della tassa per ogni porto semplice dei diversi oggetti enumerati nell'articolo 4 precedente sarà stabilita nel seguente modo:

Per le lettere, di 15 grammi in 15 grammi;

Per le carte d'affari e documenti manoscritti, prove di stampa corrette e campioni, di 40 in 40 grammi;

Per i giornali e le stampe di ogni genere ciascheduna delle due amministrazioni stabilirà di tempo in tempo la progressione del peso che essa crederà più conveniente rispetto agli usi particolari del paese di origine, a patto però che il *minimum* del peso del porto semplice non sia mai minore di 40 grammi in Italia e di un'oncia e mezzo negli Stati Uniti.

ART. 8.

(272)

La francatura delle lettere ordinarie che saranno spedite dall'Italia per gli Stati Uniti e viceversa è facoltativa.

Le lettere non francate od insufficientemente francate saranno aggravate dall'amministrazione del paese di destino da una sopratassa a titolo di ammenda che sarà in Italia di 30 centesimi e di 5 cents negli Stati Uniti.

Per contro la francatura degli altri oggetti, comprese le lettere raccomandate, sarà obbligatoria da una parte e dall'altra.

A quelli di tali oggetti che non saranno francati non sarà dato corso, ed i medesimi saranno restituiti ai mittenti quando sia possibile.

ART. 9.

Gli oggetti sotto fascia che saranno stati francati insufficientemente saranno spediti al loro destino gravati di una tassa equivalente al doppio della differenza che risulterà dal montare della tassa fissata per la loro francatura e dal prezzo pagato dai mittenti.

ART. 10.

Le tasse internazionali delle lettere e degli altri oggetti che saranno spediti dall'uno nell'altro dei due Stati saranno fissate pigliando per base gli elementi di cui le medesime sono composte, cioè:

- 1° Della tassa territoriale italiana;
- 2° Della tassa territoriale americana;
- 3° Del porto marittimo;
- 4° Dei diritti di transito da pagarsi alle amministrazioni postali degli Stati intermedi.

Nel caso che l'uno dei due Stati venisse ad ottenere una qualunque riduzione dei prezzi attualmente fissati pel trasporto marittimo e pel transito delle corrispondenze attraverso gli Stati intermedi, le due amministrazioni si concerteranno immediatamente sul grado della riduzione da farsi al montare delle tasse che il pubblico dei due paesi deve pagare in virtù delle stipulazioni dell'articolo seguente.

ART. 11.

Le tasse internazionali da riscuotersi per ogni porto semplice sugli oggetti che saranno indirizzati dall'uno all'altro dei due Stati, e risultanti dalla combinazione degli elementi indicati nell'articolo 10 precedente, sono fissate come in appresso, cioè:

Per le lettere ordinarie 1 lira in Italia e 20 cents

La spesa per la francatura, aumentata che

(272)

negli Stati Uniti. Per le lettere raccomandate un diritto fisso di 50 centesimi in Italia e di 10 *cents* negli Stati Uniti, oltre la tassa ordinaria di francatura.

Per le carte di affari e documenti manoscritti, per le prove di stampa corrette e per i campioni, 1 lira in Italia e 20 *cents* negli Stati Uniti.

Per i giornali e le stampe di ogni genere la tassa da riscuotersi sarà fissata di tempo in tempo dall'amministrazione speditrice, a patto però che questa tassa non oltrepassi in verun caso i 15 centesimi per porto semplice in Italia e 4 *cents* in America.

ART. 12.

Negli elementi che compongono la tassa internazionale delle lettere ordinarie, 15 centesimi rappresentano il porto territoriale italiano e 3 *cents* il porto territoriale americano.

Il resto è devoluto al pagamento delle spese di trasporto per terra e per mare dal confine dell'uno al confine dell'altro dei due Stati senza considerazione della via prescelta.

ART. 13.

I plichi sotto fascia contenenti gli oggetti menzionati sotto i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4 della presente convenzione potranno essere spediti con raccomandazione dall'Italia per gli Stati Uniti e dagli Stati Uniti per l'Italia.

Ogni plico di tali oggetti che si vorrà sottoporre alla formalità della raccomandazione sarà gravato prima della partenza, oltre alle tasse stabilite per la francatura, di un diritto fisso di raccomandazione di 50 centesimi in Italia e di 10 *cents* in America.

ART. 14.

Nello scopo di semplificare i conti pel cambio delle corrispondenze internazionali ed arrivare in seguito alla loro soppressione, ognuna delle due amministrazioni riterrà intieramente per sè le tasse riscosse tanto per le lettere e gli oggetti affrancati spediti, come per le lettere e gli oggetti non francati od insufficientemente francati ricevuti; e ciascuna amministrazione pagherà le spese di trasporto dei pieghi che spedirà partendo dal confine d'uscita del paese d'origine sino al confine d'entrata del paese di destino.

Resta inteso tuttavia che le spese di transito per terra e del trasporto marittimo delle corrispondenze spedite in pieghi chiusi da una parte e dall'altra saranno pagate da quella delle due amministrazioni che

avrà ottenuto migliori condizioni di prezzo dalle amministrazioni intermedie; e che quella delle due amministrazioni che avrà pagato per intero queste spese sarà rimborsata dall'altra amministrazione.

(272)

ART. 15.

È formalmente convenuto che gli oggetti di qualsiasi natura diretti dall'uno dei due paesi nell'altro non potranno per alcun pretesto essere colpiti nel paese di destino di qualsiasi diritto oltre le tasse stabilite dalla presente convenzione.

ART. 16.

La corrispondenza esclusivamente relativa al servizio postale sarà trasmessa da una parte e dall'altra esente da ogni tassa.

ART. 17.

Le corrispondenze di ogni genere mal dirette o con erroneo indirizzo saranno senza indugio reciprocamente retrocesse.

Le corrispondenze indirizzate a destinatarii partiti lasciando il loro indirizzo saranno rispettivamente trasmesse e restituite col carico del porto che avrebbe dovuto pagarsi dal destinatario.

ART. 18.

Le lettere ordinarie, le lettere ed i plichi raccomandati, le carte d'affari ed i documenti manoscritti che saranno per qualsiasi motivo rifiutati dovranno essere da una parte e dall'altra retrocessi. Quelli di tali oggetti che saranno stati portati in conto saranno rispediti per il prezzo pel quale saranno già stati computati dall'amministrazione speditrice.

I campioni di merci, i giornali e le stampe di ogni genere che saranno caduti in rifiuto apparterranno all'amministrazione del paese di destino, tuttavolta che non saranno reclamate dai destinatarii o dai mittenti entro i sei mesi susseguenti alla data della loro impostazione.

ART. 19.

Le due amministrazioni avranno la facoltà d'impedire nel territorio dei rispettivi Stati la distribuzione di tutti quegli oggetti di cui non fosse permessa la circolazione dalle leggi in vigore nel paese di destino.

ART. 20.

Le amministrazioni delle Poste del regno d'Italia e degli Stati Uniti trasporteranno gratuitamente sul territorio degli Stati rispettivi le corrispondenze che esse cambieranno in pieghi chiusi coi paesi ai quali

La corrispondenza...

(272) l'Italia e gli Stati Uniti servono o potranno servire di mediazione, a condizione però che questo trasporto possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono le due amministrazioni, e che i paesi esteri che approfitteranno di questo trasporto gratuito concedano in contraccambio lo stesso favore per il transito attraverso il loro territorio.

Le amministrazioni delle due parti contraenti avranno il privilegio di far accompagnare a proprie spese i pieghi che esse spediranno a destino dei paesi a cui esse sono mediatrici da uno dei loro ufficiali; ed ambedue permetteranno nei porti e nelle rade dei rispettivi paesi il libero trabalzo dei pieghi da un piroscalo all'altro per essere avviati al loro ulteriore destino.

ART. 21.

Le corrispondenze di ogni genere che le due amministrazioni si trasmetteranno sciolte per essere dirette in paesi esteri cui servono di mediatrici saranno sottoposte alle medesime tasse fissate per le corrispondenze internazionali nell'articolo 11 precedente, indipendentemente dai diritti e tasse che competono alle amministrazioni dei suddetti paesi.

ART. 22.

Potranno spedirsi dall'Italia negli Stati Uniti e viceversa delle piccole somme di danaro col mezzo di vaglia postali, ed i prezzi e le condizioni di queste spedizioni saranno regolati di comune accordo fra le amministrazioni delle poste dei due paesi tostochè la trasmissione di danaro col mezzo di vaglia sia ammessa nell'interno degli Stati Uniti.

ART. 23.

Fino a che lo stesso modello di peso non sia in vigore nei due Stati, resta convenuto che per quanto si riferisce alla esecuzione della presente convenzione, 15 grammi sono ragguagliati ad una mezza oncia; 40 grammi ad un'oncia e mezzo; e che su questa base dovrà poggiare la scala di progressione dalle due parti.

È inteso che la tassa delle corrispondenze dev'essere stabilita a seconda del peso constatato dall'ufficio di origine, eccetto in caso di evidente errore.

ART. 24.

Le due amministrazioni adotteranno di concerto le disposizioni di dettaglio e di ordine necessarie per l'esecuzione della presente convenzione, la quale potrà essere modificata di tempo in tempo per mezzo di

accordi speciali fra le due amministrazioni direttamente. (272)

ART. 25.

La presente convenzione sarà posta in esecuzione a cominciare dal giorno che verrà fissato dalle due amministrazioni, e durerà fino a tanto che una delle due parti contraenti non abbia annunziato all'altra un anno prima la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

ART. 26.

La presente convenzione sarà ratificata, e lo scambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile.

In fede di che i plenipotenziarii, rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Torino per doppio originale questo dì 8 luglio dell'anno del Signore mille ottocento sessantatré.

G. BARBAVARA.
JOHN A. KASSON.

Per copia conforme:

Torino, il 4 novembre, 1864.

L'invitato straordinario e ministro plenipotenziario faciente funzione di segretario generale del Ministero dell'estero

M. CERRUTI.

*di - d. M. - 12000 -
- la apper tenuta: quindi che*

Segnorile

In ogni occasione voi avete, con-
siderato con la vostra esperienza
in tutti quei luoghi di legge,
che hanno per scopo di cancella-
re ogni atto inumano, che
il governo di quel paese con il
tentativo di aguzzare, di accendere
le violenze per il nostro regime e
gli altri Stati del mondo, e la
libertà dei governi, ~~che~~
~~conferma~~ ~~per~~ ~~che~~ ~~con~~
gli Stati Uniti di America,
~~che~~ ~~dei~~ ~~degi~~ ~~modo~~ ~~spazio~~
to con un'altra parte, ~~che~~ ~~non~~
a individui, e ci ha per all'altro
l'importanza di relazioni di persone
e di loro lavoro con la loro vita
e la esperienza: quindi è che

N° 272 A

Relazione

D^o Enrico, Maffei, Corsi Silvani,
Marazio, Ricci Gio, Civita, Maffei,
De Luca

Terminata del 10. Aprile 1869

Leffore in unione

Massari

180

SESSIONE 1863-1864

N° 272-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**D'ERRICO, MASSARI, CORSI, SILVANI, MARAZIO, RICCI G.,
CIVITA, MASSEI, DE LUCA**

sul progetto di legge presentato dal presidente del Consiglio dei ministri,
ministro degli affari esteri

nella tornata del 10 novembre 1864.

**Convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America
conclusa addì 8 luglio 1863.**

Tornata del 10 aprile 1865.

SIGNORI! — In ogni occasione voi avete sanzionato con la vostra approvazione tutti quei disegni di legge, che hanno per iscopo di convalidare quegli atti internazionali, che il Governo del Re compie con l'intento di agevolare e di accrescere le relazioni tra il nostro regno e gli altri Stati del mondo incivilito.

Uno di questi atti, è la convenzione postale con gli Stati Uniti d'America.

Noi dopo averlo esaminato non vi abbiamo trovato nulla a ridire, e ci sembra all'intutto superfluo di entrare in particolari e di dimostrarne la convenienza e la opportunità: quindi è che senz'altro ve ne proponiamo l'approvazione.

MASSARI, relatore.

[Faint handwritten notes and stamps on the right side of the page, including a large scribble that appears to say "prova" and other illegible markings.]

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America conclusa in Torino l'8 luglio 1863 e le cui ratifiche furono ivi cambiate il . . .

Approvato nella Camera del 12 ed aprile 1864.

P. H. H.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~